



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Quando c'è stalking?

Autore: Maria Monteleone | 21/07/2015



Le molestie dello stalker devono essere reiterate e devono aver ingenerato nella vittima un turbamento emotivo o il timore per l'incolumità propria o di altri, oppure aver costretto la stessa a cambiare abitudini di vita.

Quando si può affermare che una persona è colpevole di **stalking**? La risposta è contenuta in una recentissima sentenza della **Corte di Cassazione [1]** che chiarisce quali sono i presupposti del reato e a che titolo questo può essere punito.

Innanzitutto lo **stalking** è considerato come **delitto abituale** configurabile quando il comportamento minaccioso o molesto dell'agente è posto in essere con **condotte reiterate**. Rientrano nella "reiterazione", che è elemento costitutivo del reato, anche **due sole condotte** di minaccia o di molestia nei confronti della vittima [2].

Lo **stalking** è poi considerato **reato evento**, punito cioè a causa degli **eventi pregiudizievoli** provocati alla vittima.

Lo **stalker** è infatti tale quando cagiona un grave e perdurante stato di turbamento emotivo o ingenera un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva o ancora costringe la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita [3].

Lo **stalking** è dunque un reato che prevede **eventi alternativi**, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo [4]. Gli eventi alternativi sono:

- il **grave e perdurante stato di turbamento emotivo** della vittima;
- il **fondato timore per l'incolumità** di quest'ultima o di un familiare o altra persona cara;
- **alterazione delle abitudini di vita della vittima**. Secondo la Cassazione, per alterazione delle abitudini di vita si intende ogni **mutamento significativo e protratto** per un apprezzabile lasso di tempo dell'ordinaria gestione della vita quotidiana, finalizzato ad evitare l'ingerenza del molestatore. Per esempio; cambiamento dei luoghi frequentati (scuola, palestra, ecc.), riorganizzazione della giornata lavorativa, trasferimento in altra abitazione ecc.

Tutti gli eventi appena indicati sono alternativi perché possono ricorrere contemporaneamente oppure no. Basta uno solo di essi ad integrare il reato di stalking. È infatti possibile che le continue aggressioni del molestatore (pedinamenti, telefonate ossessive, minacce) generino timore per la vittima ma che nonostante ciò questa non cambi le proprie abitudini di vita.

Lo stalking è punito a titolo di **dolo generico**, cioè la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la **consapevolezza** della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi sopra indicati necessari per

l'integrazione del reato.

Sempre secondo la Cassazione, non occorre che lo stalker si sia rappresentato anticipatamente il risultato finale dei propri comportamenti; è sufficiente, infatti, la sua costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi alla vittima e dell'apporto che ciascuno di essi arreca alla sua persona, alla sua sfera privata e, più in generale, alla sua esistenza.

Note

[1] Cass. sent. n. 29859/2015. **[2]** Cass. sent. n. 46331/2013. **[3]** Art. 612bis cod. pen. **[4]** Cass. sent. n. 29872/2011. *Autore immagine: 123rf com*